

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

**Autonomia contabile e funzionale
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario**

Seduta del 23 gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione il Consiglio regionale delle Regioni a statuto ordinario esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alle Regioni e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; può inoltre fare proposte di legge alle Camere.

Lo svolgimento di tali funzioni, attesa la natura delle medesime, richiede, come presupposto, l'autonoma determinazione da parte del Consiglio regionale in ordine alla sua organizzazione interna e all'espletamento dei relativi servizi.

Il principio dell'autonomia funzionale, che implica l'autonomia contabile, dei Consigli medesimi è infatti sancito, sia pure in forme diverse, nei vari statuti regionali; si tratta pertanto di dare attuazione, con carattere di uniformità, a detto principio mediante apposite disposizioni tenendo presente il disposto dell'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A tale scopo è rivolto l'unito disegno di legge, il quale agli articoli 1 e 2 prevede l'isti-

tuzione negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di apposita rubrica per le spese di funzionamento dei Consigli regionali e la ripartizione di detta rubrica in 6 capitoli in relazione all'oggetto delle spese medesime.

L'articolo 3 prescrive poi, ai fini dell'osservanza del citato articolo 20 della legge n. 281, che detti stanziamenti di spesa siano, a seconda dei casi, sorretti da leggi regionali di natura sostanziale ovvero trovino la loro disciplina nei regolamenti interni dei Consigli.

Ai fini della pratica attuazione della suddetta autonomia l'articolo 4 stabilisce quindi le modalità per la devoluzione dei fondi al Presidente del Consiglio regionale, esonerando gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi stessi dal controllo previsto dall'articolo 125 della Costituzione.

L'articolo 5 infine dispone la presentazione all'Assemblea consiliare del rendiconto delle relative risultanze nel rendiconto generale della Regione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per le esigenze funzionali dei Consigli regionali, le Regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (Amministrazione generale), categoria « Servizi degli organi statutarî », apposita rubrica da intestare alla Presidenza del Consiglio regionale.

ART. 2.

La rubrica è ripartita nei seguenti 6 capitoli:

1) spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale;

2) spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

3) spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca, e in genere di economato; spese per attrezzature e arredamento;

4) spese per il personale addetto al Consiglio regionale;

5) contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari;

6) compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche.

ART. 3.

Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui ai punti 1), 4), 5) e 6) dell'articolo 2 devono essere sorretti da leggi regionali sostanziali.

Gli stanziamenti di cui ai punti 2) e 3) del medesimo articolo 2, possono trovare la loro disciplina nel regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 4.

I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di cui alla presente legge sono messi globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio re-

gionale mediante titoli di spesa intestati al Presidente stesso.

Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione.

ART. 5.

La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, apposita rendicontazione delle spese. Le correlative risultanze sono incluse nel rendiconto generale della Regione.